
2

IL DIRITTO ALL'OBLIO E IL *DELISTING*: DUE LAME SPUNTATE PER I DIRITTI FONDAMENTALI¹

CORTE DI CASSAZIONE; sezione prima; ordinanza 26 dicembre 2025, n. 34217; Pres. Acierno – Rel. Campese; omissis (Avv. to Caravella) c. Garante Protezione Dati Personali (Avvocatura Generale dello Stato)

L'annotazione di deindicizzazione ex art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. non determina una presunzione assoluta, ma lascia impregiudicato il potere-dovere del gestore del motore di ricerca, del Garante e dell'Autorità Giudiziaria di effettuare un bilanciamento in concreto tra il diritto all'oblio dell'interessato e i diritti all'informazione e di cronaca.

Anche dopo l'introduzione dell'art. 64-ter, un dato lecitamente pubblicato sul web vi rimane legittimamente fino a quando le ragioni della sua pubblicazione non vengano meno, in particolare per il trascorrere di un apprezzabile lasso di tempo. La deindicizzazione può essere ottenuta solo all'esito del bilanciamento previsto dall'art. 17 GDPR.

Omissis

¹ **Como citar este artigo científico.** MAIETTA, Angelo. Il Diritto all'oblio e il *delisting*: due lame spuntate per i diritti fondamentali. In: **Revista Amagis Jurídica**, Ed. Associação dos Magistrados Mineiros, Belo Horizonte, v. 18, n. 1, p. 37-86, jan.-abr. 2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 41 cod. civ. ed agli artt. 105, comma 2, e 112 c.p.c.)”, chiede a questa Corte di pronunciarsi sulla legittimazione della “Associazione Vittime delle Ingiustizie e degli Abusi B.B.” all’intervento, ex art. 105, comma 2, cod. proc. civ., in sede giurisdizionale, su cui, invece, il provvedimento impugnato ha ommesso di statuire così violando l’art. 112 cod. proc. civ.

1.1. Esso si rivela infondato.

Invero, l’art. 64-ter disp. att. cod. proc. pen. prevede, al comma 1, che “La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere [...]”.

La legittimazione attiva alla formulazione dell’istanza suddetta, dunque, è testualmente attribuita alla “persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione”. Abilitato a richiedere la deindicizzazione (o l’inibitoria all’indicizzazione) è, quindi, unicamente l’ex indagato o imputato, e non già qualsivoglia “interessato” suscettibile di identificazione attraverso i dati personali contenuti nel provvedimento, come accade, invece, nel contesto dell’art. 52 del Codice della privacy (altra differenza rispetto alla “anonimizzazione” ex art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 è che, in questo caso, non è previsto che il giudice possa provvedere d’ufficio).

1.2. A tanto deve aggiungersi che lo stesso Avv. Prof. A.A. assume che quello della Associazione Vittime delle Ingiustizie e degli Abusi B.B. “era ed è un intervento ad adiuvandum diretto ad aderire

ad una fondamentale decisione nell'interesse della collettività" (cfr. pag. 10 del ricorso).

Orbene, anche a voler tacere delle caratteristiche complessive di quello che è stato prospettato come un intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, cod. proc. civ. e dei limitati poteri processuali di un tale interventore, ritiene il Collegio, in via assolutamente dirimente, che le concrete ragioni esposte dal Tribunale a supporto della sua pronuncia reiettiva della domanda del A.A.' siano tali da dover fare intendere implicitamente disattesa, perciò solo, qualsivoglia altra richiesta eventualmente riconducibile alla menzionata associazione. È sufficiente ricordare, allora, che, secondo la costante, e qui condivisa, giurisprudenza di questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti, come in questo caso, il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. Cass. n. 4024 del 2024; Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 1798 del 2024; Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020).

2. Il secondo motivo di ricorso è intitolato "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'art. 5, comma 1, lett. b), c), d) ed e), ed agli artt. 16, 17, comma 3, lett. d), 82 e 89 GD.P.R. n. 679 del 2016 e in relazione all'art. 64-ter disp. att. c.p.p.)". Si invoca la cassazione del provvedimento impugnato per non avere il Tribunale di Napoli correttamente applicato la novella di cui all'art. 64-ter disp. att. cod. proc. pen., disattendendo pure le motivazioni di cui all'ordinanza n.

2893/2023 di questa Corte riguardo al “diritto all'oblio”, anche in riferimento alla normativa Europea (artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e GD.P.R. n. 679 del 2016).

2.1. Questa doglianza si rivela infondata alla stregua delle complessive considerazioni di cui appresso.

È doveroso premettere che l'art. 64-ter disp. att. cod. proc. pen. (inserito dall'art. 41, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 150/2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022, giusta quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs., a sua volta aggiunto dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022), rubricato “Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte alle indagini”, così dispone: “1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”.

2. Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: “Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante.”. 3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso

il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: "Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante."

La rubrica della citata disposizione, il riferimento alla pratica della cd. indicizzazione delle informazioni da parte dei motori di ricerca ed il richiamo all'art. 17 del Reg. n. 2016/679/UE (per il prosieguo anche "GD.P.R.") evocano immediatamente, quale oggetto della tutela apprestata dalla norma, il cd. diritto all'oblio.

Quest'ultimo, tradizionalmente annoverato tra i diritti della personalità (inerente, in particolare, alla sfera della riservatezza e dell'identità personale), di natura pretoria, sviluppatosi a partire dalla seconda metà del secolo scorso in terra francese, giunse nel nostro ordinamento – dopo un primo inquadramento dottrinale – nell'ormai lontano 1998, quando la pronuncia resa da Cass. n. 3679 del 1998 lo definì come "l'interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di notizie in passato legittimamente divulgate". In sostanza, quindi, l'obiettivo era l'oblio, la "dimenticanza": si mirava, cioè, ad impedire la nuova circolazione di fatti, notizie o simili relativi alla sfera personale di un soggetto e già precedentemente pubblicati, oramai fuoriusciti, dunque, dall'area della riservatezza e dell'esclusiva appartenenza del titolare.

È intuitivo che il connotato cardine del diritto de quo, in questa sua prima accezione che si potrebbe definire "analogica", fu

il fattore tempo: il trascorrere di un significativo lasso cronologico rispetto alla prima divulgazione dell'evento, invero, privava la notizia del fondamentale requisito dell'attualità, riducendo o, addirittura, elidendo del tutto l'interesse pubblico alla sua diffusione. All'opposto, qualora quest'ultimo fosse stato ancora sussistente, il diritto (collettivo) all'informazione, più largamente inteso come diritto di cronaca, sarebbe andato a prevalere sul diritto (individuale) all'oblio. L'ordinamento costituzionale, infatti, retto da una pluralità di principi primari, anche – ed eventualmente – confliggenti (e necessariamente dialoganti) fra di loro, richiede un contemperamento ed equo bilanciamento delle libertà antagoniste, per modo che la tutela dell'una non sia esclusiva della tutela dell'altra.

Il fondamento costituzionale del diritto all'oblio fu rinvenuto, in dottrina, anzitutto nell'art. 2 Cost.: la formula “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo” costituisce clausola “aperta” alle nuove manifestazioni che i valori costituzionali siano suscettibili di assumere nel contesto sociale, come nel caso che qui è d'interesse.

Si valorizzò, poi, l'art. 3 Cost., in quanto non vi può essere tutela dell'identità personale senza tutela della dignità. Inoltre, particolare attenzione fu riservata alle ragioni del diritto alla riservatezza e, pertanto, agli artt. 13, 15 e 21 Cost.

Infine, nella più specifica ipotesi del processo penale, si sostenne, facendo leva sull'art. 27, comma 3, Cost., che l'oblio potesse rendere più agevole la risocializzazione del condannato a seguito dell'espiazione della pena.

2.2. Merita di essere ricordato, altresì, che la nascita del diritto in discussione avvenne in uno scenario che vedeva esclusivamente protagonista la carta stampata e la circolazione di notizie per il tramite di giornali fisicamente intesi. Il disvalore connesso alla divulgazione

di un'informazione risiedeva nello iato temporale che la separava dal momento dell'originaria, e legittima, avvenuta sua diffusione. Un presidio, dunque, a tutela della "identità dinamica" del soggetto, per come venutasi a conformare nel corso del tempo. In altri termini, una volta intercorso un intervallo di tempo di una certa consistenza tra la narrazione ed il fatto che ne costituiva l'oggetto, la libertà di manifestazione del pensiero doveva essere controbilanciata dalla pretesa del soggetto di essere dimenticato, o meglio di non essere ricordato in relazione a quel fatto, che pure legittimamente era stato oggetto di cronaca in passato. Assai significativa, peraltro, era l'osservazione della dottrina secondo cui, da un lato, l'eco mediatica creatasi attorno ad un evento giungeva nel dimenticatoio in tempi più accettabili; dall'altro, la reperibilità della cronaca si faceva nel tempo maggiormente difficile, se non, talora, impossibile.

È noto, tuttavia, che la diffusione di internet e la conseguente "massmedialità" delle news e non solo – fenomeno che ha raggiunto livelli esasperati soprattutto in questi ultimi lustri – hanno trasformato profondamente la società contemporanea e rivoluzionato il modo stesso in cui l'uomo del terzo millennio si relaziona con gli altri, con le cose e con sé stesso.

Si è assistito, pertanto, al moltiplicarsi, in maniera significativa, delle sfumature e delle problematiche dell'interesse del privato "a venire dimenticato". Rispetto, quindi, al conseguente diritto all'oblio, la dottrina ne ha avanzato una "biforcazione", distinguendolo in offline e online, con sempre maggiore centralità di quest'ultimo, definito anche "diritto all'oblio 2.0".

In tale più moderna accezione (che potrebbe definirsi pure "tecnologico-digitale"), il diritto all'oblio deve confrontarsi con l'interesse a controllare le modalità di conservazione, archiviazione, circolazione e trasferimento dei propri dati personali sul web, allo

scopo di evitare che l'indiscriminata accessibilità agli stessi finisca per portare a conoscenza di un'indeterminata cerchia di destinatari (al di là di una specifica finalità divulgativa) informazioni screditanti o (anche semplicemente) sgradite per l'interessato, in quanto non più attuali. In questo caso, dunque, non si verifica una cesura temporale tra due successive divulgazioni della notizia, permanendo quest'ultima continuativamente a disposizione dell'utente della rete, a prescindere da una specifica "riproposizione".

Questa ulteriore dimensione del diritto all'oblio rappresenta una diretta emanazione del concetto di privacy informatica, consistente nell'interesse del soggetto al controllo dell'insieme delle informazioni che definiscono la propria immagine "sociale" (la cd. autodeterminazione informativa). Il *proprium* di questa concezione risiede nelle modalità con cui i dati personali vengono archiviati e diffusi, tipiche delle nuove tecnologie (segnatamente, internet e le banche dati), di modo che, più che con la riproposizione di una notizia a distanza di tempo, occorre confrontarsi – come si è già detto – con la persistente accessibilità della stessa da parte di un numero potenzialmente illimitato di persone. Infatti, da un lato i meccanismi della rete consentono a chiunque di pubblicare qualsiasi informazione (riguardante sé stesso o terzi); dall'altro, una volta che ciò sia avvenuto, l'originario autore della pubblicazione perde ogni possibilità di controllo sulla successiva circolazione e conservazione dell'informazione, che, quindi, diviene accessibile e rintracciabile da qualsiasi utente per un periodo di tempo potenzialmente illimitato. Particolarmente incisivo, in tale ultimo senso, è il circuito "parallelo" di circolazione delle informazioni originato dai motori di ricerca, i quali, interrogati dall'utente mediante l'utilizzo di parole chiave, sono in grado di recuperare le notizie, facendole "riemergere" dalla moltitudine dei siti sorgente (rendendole, pertanto, accessibili anche nel caso in cui, per avventura, da questi ultimi fossero state cancellate).

In questa nuova prospettiva, allora, a fungere da contraltare nel giudizio di bilanciamento non è, pertanto (o non è soltanto), il diritto di cronaca (generalmente riconducibile all'attività giornalistica), bensì qualsiasi attività di trattamento di dati personali.

Quale prerogativa strumentale alla (ri)affermazione del diritto alla riservatezza o all'identità personale, dunque, il diritto all'oblio può ricondursi sotto l'egida delle fonti normative poste a tutela di queste situazioni soggettive, costituite – come è noto – dai già citati artt. 2, 3, 13, 14, 15 e 21 Cost.; dall'art. 10, comma 2, della CEDU; dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

2.3. È noto, peraltro che, con l'affermarsi della moderna concezione di privacy (intesa come interesse al controllo sulla circolazione delle informazioni personali), accanto ai diritti della personalità “classici” ha trovato consacrazione normativa il diritto alla protezione dei dati personali, formula sintetica che riassume in sé il complesso dei poteri riconosciuti all'interessato per l'accesso ed il controllo sulle informazioni che lo riguardano, in funzione della protezione di variegati interessi personalistici (primo fra tutti, l'identità personale, di cui il diritto all'oblio – come si è anticipato – rappresenta una specificazione).

La posizione soggettiva in discorso ha ricevuto pieno riconoscimento, quale diritto fondamentale dell'individuo, dall'art. 16 del TFUE e dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché, a livello interno, dall'art. 1 e 2, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), oggi abrogato dal GD.P.R. (che, a sua volta, all'art. 1, comma 2, menziona la tutela del diritto alla protezione dei dati personali come finalità precipua della disciplina eurounitaria).

2.4. A livello di diritto positivo, ed anteriormente alla introduzione, tramite il D.Lgs. n. 149 del 2022, dell'art. 64-ter disp.

att. cod. proc. pen., l'unica disposizione a fare esplicito riferimento al diritto all'oblio (sia pure tra parentesi, e nella sola rubrica) è stata l'art. 17 del GD.P.R., rubricato “‘Right to be erasure’ (‘right to be forgotten’)” che: i) ha stabilito, al primo paragrafo, che “l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi” legittimi indicati dalla norma stessa; ii) ha disciplinato, al secondo paragrafo, una tutela aggiuntiva, prevedendo che “il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali, è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali”, così configurando, come sostenuto in dottrina, una sorta di “diritto alla cancellazione a tappeto”; iii) ha individuato, al terzo paragrafo, un elenco di casi per i quali vi è una presunzione assoluta di prevalenza del trattamento del dato, definito necessario, rispetto al diritto all’oblio, che, quindi, non troverà applicazione per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere

impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; oppure, infine, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

La norma, dunque, non ha definito il diritto all'oblio (essendosi limitata, per lo più, a recepire gli insegnamenti della precedente sentenza GOOGLE-Spain, – su cui si tornerà in seguito – prevedendo, al primo paragrafo, un elenco di motivi legittimi per i quali l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la “cancellazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo”, nel secondo, la cancellazione dei dati personali e, nell'ultimo, una lista di casi in cui il diritto ad essere dimenticati non trova applicazione), né ha fissato un criterio attraverso il quale valutare la perdita di attualità della notizia, e neppure ha differenziato la posizione dei diversi soggetti entrati nella disponibilità del dato personale (siti-sorgente, altri providers, motori di ricerca). Essa, peraltro, come pure sostenuto in dottrina, ha lasciato alla discrezionalità delle società privata (esempio GOOGLE, Microsoft, Yahoo) e, successivamente, al Garante oppure all'Autorità Giudiziaria, la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui al primo paragrafo e l'assenza dei requisiti di cui all'ultimo. Va aggiunto che il diritto ivi previsto deve essere letto in un'accezione ampia e dinamica in relazione all'intera “Sezione 3” del Regolamento, rubricata “Rettifica e cancellazione” (cfr. agli artt. 16 e 18. Il primo disciplina il diritto di rettifica, per il quale l'interessato può chiedere la rettifica “dei dati personali inesatti che lo riguardano” ed ottenere l'integrazione dei dati incompleti. Il secondo fa riferimento al diritto alla limitazione del trattamento, prevedendo una serie di ipotesi nelle quali è possibile).

La cancellazione dei dati personali ha rappresentato, così, almeno inizialmente, l'unica forma di tutela del diritto all'oblio espressamente contemplata dal diritto positivo. Essa, però, si è

rivelata un rimedio insufficiente (o, comunque, non pienamente congruente) rispetto allo scopo avuto di mira dall'interessato, il quale ben avrebbe potuto ritenere più consono ai propri interessi un tipo di intervento meno radicale e più flessibile, volto, cioè, non già ad eliminare del tutto dal web una determinata “traccia di sé”, ma a “ricollocarla” in un più completo e aggiornato contesto. Inoltre, la richiesta rivolta all'originario titolare del trattamento poteva non essere idonea a far scomparire una determinata notizia dalla rete, nella misura in cui questa fosse stata “ripresa” da altri siti, o “indicizzata” da motori di ricerca, o conservata in archivi telematici. Per questo, è stato riconosciuto dalla giurisprudenza, in capo all'interessato, il diritto alla “deindicizzazione” dai motori di ricerca, o alla “anonimizzazione” del dato, o ancora alla sua esatta contestualizzazione attraverso un aggiornamento dello stesso. Pertanto il già menzionato art. 17 GD.P.R., pur non facendo espreso riferimento alla deindicizzazione, è stato interpretato nel senso che nella cancellazione del dato si deve includere anche la cancellazione dei link (cfr. le Linee guida 5/2019 sui criteri per l'esercizio del diritto all'oblio nel caso dei motori di ricerca). In definitiva, con la richiesta di deindicizzazione l'interessato richiede che scrivendo una keyword, in genere il suo nome e cognome, nel motore di ricerca non sia più visibile il link che lo collega ad un determinato evento.

È venuto emergendo, dunque, un sistema di tutele che non si arresta alla dimensione inibitorio-risarcitoria (secondo lo schema tradizionale, tipico dei diritti della personalità), ma assume una peculiare connotazione “ripristinatoria”, attuantesi attraverso non soltanto la rimozione tout court dei dati personali dal circuito informativo, ma anche la rettifica o aggiornamento degli stessi, in funzione “conformativa” rispetto al progressivo atteggiarsi dell'identità personale dell'individuo.

Se, allora, nello scenario tecnologico-digitale, dal diritto all'oblio in senso stretto si ascende alla prospettiva più ampia della tutela dell'identità dinamica del soggetto, ecco che il diritto alla cancellazione dei dati è venuto ad inscrivere in un più ampio insieme di prerogative, quali quelle messe a disposizione dell'interessato dagli articoli 16 (rettifica dei dati inesatti e integrazione di quelli incompleti), 18 (diritto alla "limitazione" del trattamento) e 21 (diritto di opposizione alla protrazione del trattamento) del G.D.P.R..

Strumenti di tutela, questi ultimi, che hanno costituito il "contraltare rimediabile" dei principi generali cui deve essere informato il trattamento dei dati personali, in particolare dei principi di "minimizzazione" (per cui gli stessi devono essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati". Cfr. art. 5, comma 1, lett. c)), di "esattezza" (per cui devono essere "esatti e, se necessario, aggiornati", sicché "devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati". Cfr. art. 5, comma 1, lett. d)), e di "limitazione della conservazione" (per cui devono essere "conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati". Cfr. art. 5, comma 1, lett. e)).

Questa dimensione del fenomeno è venuta alla ribalta con la sentenza della Corte di Giustizia UE, 13 maggio 2014, C-131/12, GOOGLE Spain e GOOGLE, che riconobbe il diritto al cd. *delisting* con riferimento ad un link il quale, attraverso gli archivi on line di un quotidiano, consentiva di risalire ad un articolo che rievocava l'episodio di un'asta immobiliare conseguente ad un pignoramento subito dal soggetto per il mancato pagamento di debiti previdenziali. In quel caso, la Corte di Giustizia, dopo aver qualificato come

“trattamento di dati personali” l’attività propria dei motori di ricerca (con conseguente riconoscimento, in capo al relativo gestore, della qualità di “responsabile del trattamento”, destinatario della richiesta di “deindicizzazione” da parte dell’interessato), ritenne che le prerogative personali di cui agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dovessero prevalere vuoi sugli interessi economici del motore di ricerca, vuoi sull’interesse del pubblico ad avere accesso a tale specifica informazione, nell’ambito di una ricerca condotta sul nome del suo protagonista.

Per quel che riguarda la giurisprudenza domestica, i casi trattati da questa Corte hanno riguardato notizie contenute in articoli pubblicati su testate giornalistiche on line (ovvero in archivi digitali accessibili dai siti di tali testate) o in registri pubblici disciplinati dalla legge.

Nel primo caso, l’attività di raccolta e trattamento dei dati personali è fondata sulla libertà di manifestazione del pensiero e di informazione (art. 85 GD.P.R.), il quale, nel caso degli archivi on line, viene declinato nel diritto alla conservazione e rievocazione delle notizie di pubblico interesse in funzione di documentazione storico-culturale (art. 89 GD.P.R.). Il criterio principe seguito dai giudici è quello del bilanciamento in concreto tra i diritti fondamentali dell’individuo (riconducibili alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 16 TFUE, 8 CEDU; nonché, sul versante interno, agli artt. 2 Cost., 1 D.Lgs. n. 196/2003 e 1, comma 2, GD.P.R.) e l’interesse del titolare del trattamento, consacrato dalle previsioni di cui agli artt. 11 della Carta di Nizza; 10, comma 1, CEDU; 21 Cost. (si veda l’art. 7, lett. f) della dir. 95/46 CE, oltre che l’art. 10, comma 2, CEDU, e l’art. 17, par. 3, lett. a) GD.P.R.).

Il giudizio di bilanciamento muove dalla tendenziale prevalenza riconosciuta ai diritti dell’interessato (raccordati, per

l'appunto, intorno alla figura aggregante del diritto all'oblio), in misura direttamente proporzionale rispetto al tempo trascorso dall'originaria pubblicazione della notizia, sicché, per prevalere, l'interesse del titolare del trattamento deve mostrarsi tanto più pregnante, quanto più risalente nel tempo risulti l'originaria interferenza con i diritti personalistici dell'interessato.

Fattori rilevanti nel giudizio di bilanciamento sono pure il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (che deve rispondere a scopi di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali, e non già a finalità meramente divulgative o economico-commerciali); l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese; l'impiego di modalità improntate alla verità, non eccedenti lo scopo informativo nell'interesse del pubblico, e scevre da insinuazioni o considerazioni personali, così da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico.

Per quel che riguarda le notizie reperibili all'interno di archivi giornalistici, il rimedio prediletto, secondo la giurisprudenza di legittimità, è non già la cancellazione *tout court*, bensì l'aggiornamento/contestualizzazione della notizia, funzionale a dar conto dell'evoluzione dell'identità personale del soggetto interessato, rispetto ad una notizia originariamente vera (e legittimamente pubblicata), ma non più attuale. Ciò sulla base della valutazione di meritevolezza dell'interesse pubblico alla conoscenza "storico-documentaristica" delle notizie conservate nell'archivio (cfr. artt.

11 e 99 del previgente D.Lgs. n. 196/2003, oltre che gli artt. 21 e 33 Cost.), la cui cancellazione farebbe venir meno la sovrapposibilità tra archivio cartaceo e archivio informatico. In sintesi, a fronte della maggiore accessibilità tipica dell'archivio informatico rispetto a quello cartaceo, il punto di equilibrio tra la meritevolezza dell'interesse dell'editore e le prerogative individuali dell'interessato viene individuato nel costante aggiornamento delle notizie ivi conservate, escludendosi, dunque, la radicale cancellazione.

2.5. Tornando, a questo punto, alla disciplina prevista dall'art. 64-ter disp. att. cod. proc. pen., e fermo quanto si è già detto, disattendendosi il primo motivo, quanto alla legittimazione attiva a formulare le istanze in esso descritte, l'oggetto di queste ultime può essere l'inibitoria dell'indicizzazione di un provvedimento non ancora diffuso oppure un titolo che consenta di ottenere, ex post, la deindicizzazione di dati personali già oggetto di divulgazione.

L'inibitoria fuoriesce, invero, dal perimetro concettuale del diritto all'oblio, il quale presuppone – come si è visto – un'originaria pubblicazione che, nel caso dell'art. 64-ter in esame, si mira, invece, a scongiurare in radice.

Lo strumento di tutela offerto dalla deindicizzazione (secondo quanto si è visto sopra), invece, attua un oblio, per così dire, attenuato, dal momento che non preclude tout court la comunicazione/diffusione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, ma soltanto la più agevole reperibilità dei relativi contenuti (afferenti ai dati personali dell'ex indagato o imputato) nei siti sorgente, attraverso l'algoritmo su cui si basa il motore di ricerca.

L'oggetto della disposta deindicizzazione (o inibitoria all'indicizzazione) è indicato dal primo comma della norma in esame nei “dati personali riportati nella sentenza (di proscioglimento o di non luogo a procedere. Ndr) ovvero nel provvedimento (di archiviazione. Ndr)”.

Il suo secondo comma, nel riprodurre il testo dell'annotazione volta a precludere l'indicizzazione (“Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante”), fa riferimento al “provvedimento”. Nel parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge n. 134/2021, dell'1 settembre 2022, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali aveva auspicato una riformulazione della norma che tenesse “conto del fatto che oggetto dell'indicizzazione è il contenuto in quanto tale e non il singolo dato”, rimontando l'effetto lesivo per l'interessato – di per sé – all'associazione del suo nome al provvedimento di cui si discute, indipendentemente dalla circostanza che essa sia veicolata dalla divulgazione del provvedimento stesso ovvero emerga da altri testi (per così dire, di “secondo grado”) all'interno del web (si pensi, ad esempio, agli articoli di cronaca giudiziaria). L'invito del Garante, però, non è stato accolto dal legislatore delegato.

Il comma 3, infine, relativamente alla deindicizzazione *ex post*, allude, invece, in maniera più rigorosa, ai “contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante”.

2.6. Fermo tutto quanto precede, nell'odierna vicenda il Prof. Avv. A.A. si duole del fatto che, una volta ottenuto dal G.I.P. del Tribunale di Bari il decreto archiviazione del procedimento rubricato al n. 11039/2022 r.g.n.r. precedentemente instaurato nei suoi confronti, la società che gestisce l'omonimo motore di ricerca web GOOGLE, a seguito di reiterate richieste e diffide rivoltele, aveva provveduto alla deindicizzazione solo di una parte degli articoli che lo riguardavano.

Entrato in vigore, il 30 gennaio 2022, l'art. 64-ter disp. att. cod. proc. pen., il Prof. Avv. A.A. si era avvalso, così, delle facoltà ivi

previste ed aveva ottenuto l'annotazione prevista dal comma 3 di detto articolo in calce al menzionato decreto. Formulata, quindi, una nuova richiesta a GOOGLE LLC volta ad ottenere la deindicizzazione dei restanti URL, il gestore non vi aveva aderito, adducendo un interesse pubblico alle notizie giornalistiche riportate. Esito negativo, infine, avevano avuto sia il reclamo promosso dall'odierno ricorrente al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679 (integrato in data 20 marzo 2023), sia il ricorso promosso avverso il provvedimento del medesimo Garante reiettivo di quel reclamo.

Orbene, la decisione della doglianza in esame postula l'interpretazione proprio del comma 3 dell'articolo suddetto: in particolare, si tratta di stabilire se, una volta apposta sul decreto di archiviazione il provvedimento di cui alla suddetta norma ("Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante"), lo stesso, come oggi sostiene il A.A., impone automaticamente al gestore dei motori di ricerca di provvedere alla deindicizzazione, senza alcun bilanciamento ulteriore di interessi, oppure se, come sostenuto dai controricorrenti, persista la necessità di effettuare un tale bilanciamento tra il diritto dell'istante e l'interesse pubblico.

2.7. Ad avviso di questa Corte, deve considerarsi corretta quest'ultima opinione alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

Giova rimarcare che il comma 1 dell'art. 64-ter disp. att. cod. proc. pen., nell'attribuire alla "persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a

procedere ovvero un provvedimento di archiviazione” la facoltà di “richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento”, aggiunge pure “ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”.

Orbene, proprio quest’ultimo inciso (“ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”) giustifica l’interpretazione del comma 3 del citato art. 64-ter come prospettata dai controricorrenti e sostanzialmente accolta dal Tribunale partenopeo, posto che la scelta di un rinvio mobile alla indicata disposizione del GD.P.R. ed a quanto in essa specificamente stabilito in tema di diritto all’oblio e di suo bilanciamento con altri interessi non può che comportare una presunzione solo relativa di fondatezza dell’istanza di deindicizzazione (*rectius*: della fondatezza della richiesta dell’interessato a che il gestore del motore di ricerca si uniformi all’annotazione di cui all’art. 64-ter, comma 3, predetto apposta su uno dei provvedimenti menzionati dal comma 1 della medesima norma), lasciando, così, un margine di discrezionalità al gestore del motore di ricerca per decidere sulla (*rectius*: aderire alla richiesta di) deindicizzazione. Pertanto, nel caso di mancato adempimento di quest’ultimo, l’interessato mantiene la facoltà di rivolgersi al Garante della Privacy, preservando così una possibilità di bilanciamento in concreto.

La norma, del resto, nemmeno presenta carattere realmente innovativo, dal momento che, secondo la giurisprudenza e la prassi costante del Garante, l’esito favorevole del procedimento penale già assurge a parametro rilevante da considerare ai fini della decisione dell’istanza di deindicizzazione.

Essa, poi, limita la tutela agli esiti positivi del procedimento penale (sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione), laddove, invece, il diritto all'oblio – almeno nella forma della deindicizzazione – è già riconosciuto anche all'interessato che, seppur condannato, beneficia della non menzione della sentenza di condanna (cfr. provvedimento del 21 luglio 2022 dello stesso Garante).

Inoltre, il right to be forgotten spetta anche alle persone condannate, che abbiano scontato la loro pena (cfr. Cass., SU, n. 19681 del 2019; Corte cost., sent. n. 23 del 2013), a condizione che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo dalla commissione del reato. Né può ragionevolmente negarsi il diritto all'oblio anche a coloro che, seppur mai formalmente indagati e/o imputati, sono stati comunque associati a soggetti coinvolti in un procedimento penale, così da divenire destinatari di un danno connesso al permanere, all'interno della rete internet, di notizie soggettivamente lesive, pur disancorate da qualsivoglia provvedimento liberatorio (proprio in quanto, come detto, mai ufficialmente interessati dal procedimento penale).

L'assenza di novità dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 64-ter disp. att. cod. proc. pen., dunque, dimostra che detta norma è volta a rafforzare la tutela della presunzione di innocenza, sicché diviene fondamentale verificare in concreto la portata della presunzione del titolo di cui al suddetto comma 3 per ottenere, ex art. 17 GD.P.R., un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione. In tale ottica si è giustamente evidenziato come la deindicizzazione “rafforzata” si pone in linea con la sempre più avvertita limitazione della conservazione dei dati, che può eccedere il tempo necessario alla finalità per cui sono stati raccolti e trattati, e della tutela della presunzione di innocenza, che esce potenziata, anche sul versante informatico, secondo quanto già impone, in termini generali, il D.Lgs. n. 188 del 2021.

A tanto deve aggiungersi che il tenore “imperativo” (“è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento”) rinvenibile nel comma 2 dell’articolo di cui si discute, differente dalla forma “più ampia” del suo successivo comma 3 (“il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere un provvedimento di sottrazione dall’indicizzazione”), induce a ritenere che, in realtà, solo con detta prima misura a carattere inibitorio sia stato interdetto anche al destinatario della misura qualsiasi potere valutativo.

La seconda, invero, contempla la più classica e “rodata” fattispecie di intervento successivo al trattamento dei dati, di tipo, dunque, “rimediale”. Essa consente, cioè, di chiedere la deindicizzazione dalle search engine dei risultati della ricerca “a partire dal nominativo dell’istante”, con il precipuo scopo di rendere più difficoltoso il reperimento di notizie precedentemente divulgate e legate al procedimento penale a carico dello stesso, conclusosi in modo a lui favorevole. In questo senso, la norma non fa altro che meglio dettagliare i criteri guida della legge delega n. 134 del 2021. Qui, dunque, tanto il riferimento all’art. 17 GD.P.R. quale parametro “ai sensi e nei limiti”, (il rinvio, cioè, ad una norma che non è solo attributiva del diritto alla cancellazione, ma fornisce anche concreti criteri per operare il bilanciamento con altre situazioni giuridicamente rilevanti, consentendo, in caso di riscontrata prevalenza di queste ultime, la postergazione dell’interesse alla deindicizzazione), quanto l’uso della forma “servile” (il poter costituire titolo per ottenere un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione), fanno ritenere, affatto ragionevolmente, che l’istituto lasci spazio a scelte discrezionali dei destinatari del “titolo”, in grado di bilanciare, nel concreto, gli interessi in gioco. In tal senso, del resto, si è parlato di presunzione di fondatezza dell’istanza come meramente relativa e non assoluta, atteso che l’apposizione dell’annotazione è atto dovuto da parte della cancelleria (infatti, non è il giudice a quo a pronunciarsi), ma non predetermina il risultato.

In definitiva, non si può che concordare con l'impostazione degli odierni controricorrenti, sostanzialmente fatta propria dal provvedimento del Tribunale partenopeo qui impugnato, dovendosi escludere che la normativa di nuovo conio abbia carattere realmente innovativo. L'annotazione della deindicizzazione prevista dall'art. 64-ter, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. "ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", apposta su uno dei provvedimenti ivi indicati, non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza (rectius: della fondatezza della richiesta dell'interessato a che il gestore del motore di ricerca si uniformi all'annotazione di cui all'art. 64-ter, comma 3, predetto apposta su uno dei provvedimenti menzionati dal comma 1 della medesima norma), così da precludere al destinatario di quella misura qualsiasi potere valutativo.

Pertanto i medesimi soggetti che già prima si occupavano di vagliare le corrispondenti domande – ovverosia, ognuno con le proprie prerogative, il gestore del motore di ricerca oppure l'autorità amministrativa preposta o, infine, l'autorità giudiziaria – sono destinate ad operare nello stesso modo anche nel vigore del nuovo assetto prescrittivo, bilanciando nel concreto la tutela da apprestare al soggetto interessato all'oblio e i diritti all'informazione, di cronaca e connessi.

In altri termini, come sostenuto, affatto condivisibilmente, dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta (cfr. pag. 3-4), "quando un dato viene inserito legittimamente nel web, esso legittimamente vi permane, fino a che le ragioni che ne hanno giustificato la pubblicazione restano attuali; solo quando quelle ragioni presentano un grado di obsolescenza tale che la finalità della raccolta viene meno, sarà possibile domandare l'oscuramento o il suo congelamento.". Se dunque questa è la "notizia interpretativa"

che può agevolmente ricavarsi dall'art. 17 lett. a), non può ritenersi che l'art. 64-ter c.p.p. non preveda alcuna forma di bilanciamento: anche quest'ultima norma, "richiamando i limiti desumibili dalla prima, impone la necessità che i dati non siano più attuali rispetto alle finalità della raccolta e dunque che il diritto all'oblio (anche quello conseguente all'archiviazione) venga bilanciato con l'accertamento della perduranza o meno delle ragioni che giustificarono la pubblicazione".

2.8. In quest'ottica, allora, del tutto correttamente il giudice di merito ha proceduto ad operare il bilanciamento tra il diritto all'oblio come invocato dal A.A. ed i parametri di cui all'art. 17, lett. a), del G.D.P.R. (richiamato dal rinvio integrale a detta disposizione rinvenibile nell'art. 64-ter citato), chiaramente facendo riferimento, tra questi ultimi, alla persistente attualità della notizia (stante il brevissimo tempo intercorso dalla conclusione della vicenda giudiziaria in cui era rimasto coinvolto l'odierno ricorrente) ed all'interesse pubblico alla conoscenza (trattandosi di un soggetto che, per l'attività esercitata, riveste un ruolo nella vita pubblica). Si è al cospetto, peraltro, di una valutazione chiaramente fattuale, sicché, nella misura in cui l'odierna doglianza è diretta a contestarla, la stessa deve considerarsi inammissibile, posto che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024; Cass. nn. 1166, 8671 e 20895 del 2025).

3. Il terzo motivo di ricorso, infine, reca una “Richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 del TFUE”. In particolare, muovendo dalla premessa che “La fattispecie è quanto mai chiara così come l’errore in cui è incorso il giudice di prime cure”, si chiede a questa Corte, laddove lo si ritenga necessario per l’ipotesi in cui si debba realmente porre il tema dei confini applicativi dell’art. 64-ter disp. att. cod. proc. pen. rispetto all’art. 17 del Regolamento, ed in particolare, del comma 1, lett. e), “di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: ‘Se il ‘diritto all’oblio’, come sancito dalla (Corte) nella sentenza del 13 maggio 2014, (GOOGLE Spain e GOOGLE (C-131/12, EU:C:2014:317),) sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), c), d) ed e), artt. 16, 17, comma 3 lett. d), 82 e 89 GD.P.R. n. 679 del 2016, in osservanza degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, osti alla norma interna e cioè al disposto di cui all’articolo 64-ter disp. att. c.p.p.) che facoltizza la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione a richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento; in particolare, se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea; tenuto conto che l’art. 17 del regolamento UE 679/2016 al comma 1 lettera e) sancisce che: 1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se [...]: e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, ossia l’art. 64-ter citato”.

3. La richiesta di cui al riportato motivo non merita seguito.

Invero, la CGUE ha ripetutamente precisato che “la domanda di pronuncia pregiudiziale deve riguardare l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione, e non l’interpretazione delle norme del diritto nazionale” (cfr. paragrafo 1, sub 8, delle Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale).

Le Sezioni Unite di questa Corte, poi, hanno già chiarito che il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE del presuppone: che la questione interpretativa riguardi norme eurounitarie, che la stessa sia rilevante ai fini della decisione e che sussistano effettivi dubbi sulla interpretazione, essendo il rinvio inutile (o non obbligato) quando l’interpretazione della norma sia evidente o il senso della stessa sia già stato chiarito da precedenti pronunce della C.G.C.E. (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. nn. 12067 e 22103 del 2007; Cass. n. 15041 del 2017, a tenore della quale “Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia autoevidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale a meno che non involga un’interpretazione generale ed astratta”); Cass. n. 36776 del 2022).

Nella specie, il quesito come formulato dal A.A. – per sua espressa ammissione – investe il “tema dei confini applicativi dell’art. 64 ter disp. att c.p.p. rispetto all’art. 17” del GD.P.R. (cfr. pag. 27 del ricorso), sicché si è al di fuori dell’interpretazione di tale norma di derivazione europea, la quale, peraltro, è stata ripetutamente oggetto di pronunce da parte della CGUE, nonché di linee guida da parte delle istituzioni europee (cfr. Linee Guida EDPB).

Lo stesso ricorrente, del resto, ha rimarcato che, fin dal 2014, la CGUE ha delineato i confini del cd. diritto all'oblio, successivamente codificato nell'articolo 17 GD.P.R., né le sue odierne considerazioni sulla funzione della nuova disposizione sul "delisting", basate su asseriti diversi orientamenti accolti a vari livelli istituzionali, sottendono una dubbia comprensione della portata applicativa del medesimo art. 17 GD.P.R..

Rispetto a tale norma, peraltro, proprio perché la sua applicazione richiede un attento bilanciamento tra diritti contrapposti, l'EDPB ha sviluppato delle linee guida atte a indicare quando l'interesse pubblico debba ritenersi prevalente rispetto al diritto dell'interessato ad ottenere la rimozione di un determinato risultato di ricerca.

Si è già detto, inoltre, disattendendosi il precedente, secondo motivo, che il Tribunale partenopeo ha proceduto ad operare il bilanciamento tra il diritto all'oblio come invocato dal A.A. ed i parametri di cui all'art. 17, lett. a), del GD.P.R., richiamato dal rinvio integrale a detta disposizione rinvenibile nell'art. 64-ter disp. att. cod. proc. pen., così chiaramente dimostrando di avere interpretato quest'ultimo in modo coerente alla disciplina euronunitaria.

4. In conclusione, dunque, l'odierno ricorso proposto dall'Avv. Prof. A.A., "in proprio e quale Presidente e legale rappresentante p.t. dell'Associazione Vittime delle Ingiustizie e degli Abusi B.B.'", deve essere respinto, contestualmente enunciandosi i seguenti principi di diritto:

In tema di protezione dei dati personali, l'annotazione della deindicizzazione prevista dall'art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 150/2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022) "ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, apposta su uno dei provvedimenti ivi indicati, non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell’istanza così da precludere al destinatario di quella misura qualsiasi potere valutativo. Ne consegue che i medesimi soggetti che già anteriormente all’entrata in vigore di detta norma si occupavano di vagliare le corrispondenti domande – ovvero, ognuno con le proprie prerogative, il gestore del motore di ricerca oppure l’autorità amministrativa preposta o, infine, l’autorità giudiziaria – continuano ad operare nello stesso modo anche nel vigore del nuovo assetto prescrittivo, bilanciando, nel concreto, la tutela da apprestare al soggetto interessato all’oblio ed i diritti all’informazione, di cronaca e connessi.

In tema di protezione dei dati personali, anche a seguito della entrata in vigore (a decorrere del 30 dicembre 2022) della disciplina concernente la misura della deindicizzazione sancita dall’art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. cod. proc. pen. (inserito dall’art. 41, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 150/2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022) “ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, un dato lecitamente inserito nel web legittimamente vi permane fino a quando le ragioni che ne hanno giustificato la pubblicazione siano venute meno in considerazione, tra l’altro, di un apprezzabile intervallo temporale da essa trascorso, all’esito del quale sarà possibile ottenere dal gestore del motore di ricerca oppure dall’autorità amministrativa preposta o, infine, dall’autorità giudiziaria, ricorrendone gli altri presupposti desumibili dell’articolo 17 del menzionato regolamento (UE) 2016/679, la deindicizzazione suddetta.

4.1. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, stante la novità della questione giuridica affrontata, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della

pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre “spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.

Omissis

IL COMMENTO

Angelo Maietta²

RIASSUNTO

La presente analisi esamina l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34217/2025, che affronta la delicata questione dell'interpretazione dell'art. 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in materia di diritto all'oblio per gli indagati e imputati prosciolti o il cui procedimento è stato archiviato. La pronuncia offre un'importante occasione per ricostruire l'evoluzione del diritto all'oblio e per chiarire il rapporto tra la nuova normativa nazionale e

² Professore di Diritto Privato (*Universitas Mercatorum* di Roma), Diritto dei Media Digitali, Diritto dei Dati e dell'Informazione, Diritto dell'Energia e Diritto dello Sport. Professore di Diritto della Multimedialità (Università degli Studi di Salerno) e Diritto Processuale Civile (Università Giustino Fortunato di Benevento). Avvocato Specialista in Diritto dell'Informazione, della Comunicazione Digitale e della Protezione dei Dati Personali. Membro dal 2014 della prima Sezione del Collegio di Garanzia del Coni, con funzioni di Vice Presidente dal 2022. Consigliere Giuridico con delega alla Comunicazione Strategica del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

la disciplina europea, in particolare l'art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

ABSTRACT

This analysis examines the Court of Cassation's Order No. 34217/2025, which addresses the delicate issue of the interpretation of Article 64-ter of the implementing provisions of the Code of Criminal Procedure, regarding the right to be forgotten for suspects and defendants who have been acquitted or whose proceedings have been dismissed. This ruling offers an important opportunity to reconstruct the evolution of the right to be forgotten and to clarify the relationship between the new national legislation and European legislation, in particular Article 17 of Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).

SOMMARIO: 1 Il caso di specie. 2 La decisione della Corte di Cassazione. 3 Il diritto all'oblio e la deindicizzazione. 3.1 La deindicizzazione come strumento di tutela. 3.2 Il bilanciamento degli interessi: criteri giurisprudenziali. 4 La posizione della giurisprudenza e gli orientamenti del Garante. 5 Rilevi critici.

1 IL CASO DI SPECIE

La vicenda processuale trae origine dalla richiesta di deindicizzazione avanzata dal Prof. Avv. Fi.Fr. nei confronti di Google LLC. A seguito dell'archiviazione di un procedimento penale a suo carico disposta dal G.I.P. del Tribunale di Bari il 22 ottobre 2022, il ricorrente aveva ottenuto da Google una deindicizzazione solo parziale degli articoli di stampa che lo menzionavano.

Successivamente, con l'entrata in vigore dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p. (introdotto dalla c.d. "Riforma Cartabia"), il 16 febbraio 2023 il Prof. Fi.Fr. otteneva l'annotazione prevista dal comma 3 di tale articolo in calce al provvedimento di archiviazione.

Questa annotazione, secondo la norma, “costituisce titolo per ottenere [...] un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione”.

Forte di questo titolo, egli formulava una nuova richiesta a Google per la deindicizzazione degli URL residui.

Google, tuttavia, respingeva la richiesta, sostenendo la persistenza di un interesse pubblico alla conoscenza delle notizie, data la loro esattezza e attualità, nonché il ruolo pubblico del ricorrente.

Il Prof. Fi.Fr. presentava quindi reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, il quale, con provvedimento del 28 settembre 2023, rigettava il reclamo. Il Garante riteneva che il richiamo dell’art. 64-ter all’art. 17 del GDPR facesse salve le eccezioni previste da quest’ultimo, tra cui la necessità di bilanciare il diritto alla cancellazione con la libertà di espressione e di informazione (De Martinis, 2024; Di Ciommo, 2019a, p. 351-393; Di Ciommo, 2014, p. 1.101 ss.; Stradella, 2016.).

Il ricorrente impugnava la decisione del Garante dinanzi al Tribunale di Napoli. Anche il Tribunale, con sentenza del 24 settembre 2024, respingeva il ricorso, aderendo alla tesi della necessità di un bilanciamento di interessi.

Il Giudice di merito sottolineava la prevalenza dell’interesse pubblico alla reperibilità delle notizie, considerata la loro attualità, l’aggiornamento con l’esito favorevole della vicenda giudiziaria e il ruolo pubblico del Prof. Fi.Fr. in qualità di avvocato e Direttore scientifico di un’università telematica. Il Tribunale specificava che l’art. 64-ter non ha introdotto un “diritto all’oblio di Stato”, ma si inquadra pienamente nel sistema dell’art. 17 GDPR.

Avverso tale sentenza, il Prof. Fi.Fr. proponeva ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi.

2 LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte Suprema, nel rigettare il ricorso, svolge un'approfondita disamina del diritto all'oblio (Bianca, 2019, p. 15; Soro, 1999, p. 3; Scaravilli; Sciarrino, 2023, p. 11 ss.) e della portata applicativa dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p., giungendo a conclusioni di notevole rilevanza sistematica.

La Corte premette una dettagliata ricostruzione dell'istituto, distinguendo tra una prima fase “analogica” e una successiva fase “digitale” o “2.0”:

- l'oblio “analogico”: inizialmente, il diritto all'oblio era inteso come “l'interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di notizie in passato legittimamente divulgate”. Il fulcro era il fattore tempo: il trascorrere di un lasso cronologico significativo faceva venir meno l'attualità della notizia e, con essa, l'interesse pubblico alla sua diffusione, facendo prevalere il diritto individuale a essere “dimenticato”;
- l'oblio “digitale” (o 2.0): con l'avvento di Internet, il paradigma cambia radicalmente. Il problema non è più la ri-pubblicazione di una notizia, ma la sua persistente e indiscriminata accessibilità sul web. Il diritto all'oblio si trasforma in un'espressione del diritto all'autodeterminazione informativa, ovvero l'interesse del soggetto a controllare la circolazione dei propri dati personali. In questo contesto, il bilanciamento non avviene più solo con il diritto di cronaca, ma con qualsiasi attività di trattamento di dati personali.

La Corte ricorda come la giurisprudenza europea, con la fondamentale sentenza Google Spain (C-131/12)³, abbia qualificato l'attività dei motori di ricerca come "trattamento di dati personali" e riconosciuto il diritto alla deindicizzazione (o *delisting*) come strumento di tutela, facendo prevalere i diritti fondamentali della persona (artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) sugli interessi economici del gestore e, in quel caso, sull'interesse del pubblico.

Il diritto all'oblio ha trovato una sua codificazione nell'art. 17 del GDPR, rubricato "Diritto alla cancellazione ('diritto all'oblio')". La Cassazione sottolinea come questa norma, pur non definendo l'istituto, ne disciplini l'esercizio prevedendo:

1. una serie di motivi per cui l'interessato può chiedere la cancellazione dei dati (paragrafo 1);
2. un obbligo per il titolare che ha reso pubblici i dati di informare altri titolari della richiesta di cancellazione (paragrafo 2);
3. un elenco di eccezioni in cui il diritto alla cancellazione non si applica, tra cui spicca "*l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione*" (paragrafo 3) (Lener, 2021, p. 172-187; Di Ciommo, 2019b, p. 95-103; Poletti; Casarosa, 2019, p. 717-724).

Questo impianto normativo, secondo la Corte, non prevede un diritto assoluto, ma impone un necessario bilanciamento tra il diritto dell'interessato e altri interessi meritevoli di tutela.

³ Causa C-131/12, Google Spain SL, Google Inc., contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González. Vigliani Ferraro (2015, p. 159 e ss.); Miniussi (2015, p. 209 e ss.); Pizzetti (2014).

Il cuore della decisione risiede nell'interpretazione dell'art. 64-ter, introdotto per rafforzare la tutela della presunzione di innocenza anche sul piano digitale. La questione centrale è se l'annotazione ottenuta ai sensi del comma 3 determini un obbligo automatico di deindicizzazione o se lasci un margine di valutazione al gestore del motore di ricerca.

La Corte sposa la seconda interpretazione, sulla base di argomenti testuali e sistematici:

- il rinvio all'art. 17 GDPR: il comma 1 e il comma 3 dell'art. 64-ter contengono l'inciso cruciale: “ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679”. La Corte interpreta questo rinvio come un richiamo non solo al diritto alla cancellazione, ma all'intero meccanismo previsto dalla norma europea, comprese le eccezioni e la necessità di bilanciamento. L'annotazione della deindicizzazione prevista dall'art. 64-ter, comma 3, disp. att. c.p.p. “ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, apposta su uno dei provvedimenti ivi indicati, non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza (*rectius*: della fondatezza della richiesta dell'interessato a che il gestore del motore di ricerca si uniformi all'annotazione [...]), così da precludere al destinatario di quella misura qualsiasi potere valutativo;
- la presunzione relativa: l'annotazione, quindi, non crea un diritto automatico, ma una presunzione solo relativa di fondatezza della richiesta. Spetta al gestore del motore di ricerca (e, in caso di contenzioso, al Garante e all'autorità giudiziaria) operare il bilanciamento in concreto, valutando la persistenza di un interesse pubblico alla notizia;

- differenza tra comma 2 e comma 3: la Corte evidenzia anche una differenza testuale tra le due misure previste dall'art. 64-ter. Il comma 2, relativo alla preclusione *ex ante* dell'indicizzazione, usa una formula imperativa (“è preclusa l'indicizzazione”), che suggerisce un divieto più stringente. Il comma 3, relativo alla deindicizzazione *ex post*, afferma che il provvedimento “costituisce titolo per ottenere”, una formula che implica l'esercizio di un diritto da far valere, non un effetto automatico;
- carattere non innovativo della norma: la Corte conclude che la norma non ha un carattere realmente innovativo, poiché l'esito favorevole del procedimento penale era già un parametro fondamentale considerato nella prassi del Garante e della giurisprudenza per la deindicizzazione. La sua funzione è quella di rafforzare la posizione dell'interessato, ma non di sovvertire il sistema di bilanciamento dei diritti fondamentali.

Sulla base di questa interpretazione, la Corte ha ritenuto corretto l'operato del Tribunale di Napoli, che aveva proceduto al bilanciamento degli interessi in gioco, ritenendo prevalente l'interesse pubblico alla notizia data la sua attualità, l'esattezza e il ruolo pubblico del ricorrente. Tale valutazione, essendo di fatto, è stata giudicata insindacabile in sede di legittimità.

In conclusione, la pronuncia consolida un'interpretazione dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p. costituzionalmente e comunitariamente orientata, che inserisce la nuova tutela nel solco del consolidato sistema di bilanciamento tra diritti fondamentali, evitando automatismi che potrebbero sacrificare irragionevolmente la libertà di informazione.

3 IL DIRITTO ALL'OBLIO E LA DEINDICIZZAZIONE

Il diritto all'oblio (*right to be forgotten*) rappresenta una delle più complesse e dibattute espressioni del diritto alla protezione dei dati personali nell'era digitale (sul diritto all'oblio si vedano: Agnino, 2018, p. 104; Bonavita; Pardolesi, 2018, p. 149 ss.; Di Ciommo, 2017, p. 306 ss.; D'Antonio, 2013, p. 70 ss. Sia inoltre consentito il rinvio a Maietta, 2020, p. 207 ss.; Maietta, 2023, p. 195 ss.).

Esso si sostanzia nell'interesse di un individuo a non rimanere indefinitamente esposto a una rappresentazione della propria persona legata a fatti passati, che non sono più attuali né di interesse pubblico, con conseguente pregiudizio per la sua reputazione e identità personale⁴.

Questo diritto non mira a “cancellare il passato”, ma a “proteggere il presente”, consentendo all'individuo di recuperare il controllo sulla propria storia personale. Il diritto all'oblio ha radici giurisprudenziali, sviluppatasi inizialmente come un limite al diritto di cronaca. La giurisprudenza ha riconosciuto che la legittimità della diffusione di una notizia, anche se originariamente lecita, viene meno con il trascorrere del tempo, quando cessa l'attualità e l'utilità sociale della sua conoscenza.

La Corte di Cassazione lo ha definito come “il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata

⁴ La Suprema Corte ha sostenuto che “il diritto di ogni persona all'oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, qualora sia pubblicato sul 'web' un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la 'deindicizzazione' dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate” (Cass. civ. sez. I, 31.5.2021, n. 15160).

pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata”. Con l’avvento di Internet e dei motori di ricerca, il concetto si è evoluto. La persistenza e la facile reperibilità delle informazioni online hanno trasformato il rapporto tra tempo e informazione da “puntuale” a “di durata”, creando un *continuum* temporale in cui una notizia rimane potenzialmente sempre all’attenzione del pubblico. In questo contesto, il diritto all’oblio si è declinato principalmente come diritto alla cancellazione o alla contestualizzazione dei dati.

La consacrazione normativa a livello europeo è avvenuta con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), intitolato “Diritto alla cancellazione (‘diritto all’oblio’)”.

Tale articolo stabilisce che l’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussista uno dei seguenti motivi: a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste un motivo legittimo prevalente; d) i dati sono stati trattati illecitamente; e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; f) i dati sono stati raccolti nell’ambito dell’offerta di servizi della società dell’informazione a un minore.

Il GDPR rafforza questo diritto prevedendo, al paragrafo 2 dell’art. 17, che il titolare del trattamento che ha reso pubblici i dati personali debba adottare misure ragionevoli, anche tecniche, per informare gli altri titolari che trattano tali dati della richiesta di cancellazione di qualsiasi *link*, copia o riproduzione (c.d. “diritto all’oblio rafforzato”). Tuttavia, il diritto all’oblio non è assoluto. L’art. 17, paragrafo 3, elenca una serie di eccezioni, tra cui spicca la necessità del trattamento per “l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione”. Altre eccezioni riguardano

l'adempimento di obblighi legali, l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, motivi di sanità pubblica, archiviazione nel pubblico interesse e l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

3.1 LA DEINDICIZZAZIONE COME STRUMENTO DI TUTELA

Nel contesto *online*, il diritto all'oblio si esercita prevalentemente attraverso la richiesta di deindicizzazione (o *delisting*) rivolta ai gestori dei motori di ricerca (Martinelli, 2017, p. 567). L'indicizzazione è l'attività con cui un motore di ricerca inserisce dati e *link* nel proprio sistema, rendendoli reperibili agli utenti. La deindicizzazione, di conseguenza, consiste nella rimozione di un link dall'elenco dei risultati che appaiono a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona. È importante sottolineare che la deindicizzazione non comporta la cancellazione della notizia dalla fonte originale (ad esempio, l'archivio di una testata giornalistica), ma ne impedisce la facile reperibilità tramite il motore di ricerca.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), a partire dalla celebre sentenza Google Spain (C-131/12), ha stabilito che il gestore di un motore di ricerca è un "titolare del trattamento" dei dati personali e, come tale, è tenuto a sopprimere i *link* verso pagine *web* contenenti informazioni su una persona, anche se la pubblicazione originale era lecita, qualora tali informazioni risultino "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive" in rapporto al tempo trascorso (Bevilacqua, 2019; Balducci Romano, 2020; Iannotti Dalla Valle, 2020, p. 495-530).

3.2 IL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI: CRITERI GIURISPRUDENZIALI

L'accoglimento di una richiesta di deindicizzazione non è automatico, ma richiede un attento bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato (artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE) e l'interesse del pubblico all'informazione (art. 11 della Carta). La giurisprudenza e le linee guida delle autorità di protezione dei dati (prima il Gruppo di Lavoro Articolo 29 e ora l'European Data Protection Board - EDPB) hanno enucleato una serie di criteri per guidare questo bilanciamento.

I principali criteri sono:

- il trascorrere del tempo: è l'elemento costitutivo principale. Una notizia, con il passare degli anni, perde la sua pertinenza e attualità;
- la natura delle informazioni e la gravità dei fatti: informazioni relative a reati gravi, specialmente di natura economica o associativa, possono giustificare un interesse pubblico persistente alla loro conoscibilità;
- il ruolo pubblico dell'interessato: una persona che ricopre o ha ricoperto un ruolo nella vita pubblica (es. politico, imprenditore, professionista in settori di rilievo) vede attenuata la propria pretesa all'oblio, in ragione dell'interesse preponderante del pubblico ad avere accesso alle informazioni che la riguardano;
- l'attualità della notizia e lo stato del procedimento giudiziario: se la vicenda giudiziaria è ancora in corso, l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti è considerato attuale e prevalente, rendendo difficile l'accoglimento della richiesta

di deindicizzazione. Al contrario, se la notizia si riferisce a una fase pregressa del procedimento e non riflette più la situazione attuale (es. assoluzione successiva), il gestore del motore di ricerca deve accogliere la richiesta o, quantomeno, aggiornare i risultati per riflettere la situazione giudiziaria attuale, dando priorità ai *link* più recenti;

- l'accuratezza delle informazioni: la presenza di dati inesatti o che restituiscono un'immagine distorta della persona può favorire la deindicizzazione;
- il pregiudizio per l'interessato: si valuta l'impatto sproporzionatamente negativo che la perdurante reperibilità della notizia ha sulla vita privata e professionale dell'individuo.

4 LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA E GLI ORIENTAMENTI DEL GARANTE

La giurisprudenza europea e nazionale continua a perfezionare l'applicazione di questi principi.

La Corte di Giustizia dell'UE, nella causa C-136/17 (GC e a. c. CNIL), ha chiarito che il divieto di trattare dati sensibili (come quelli relativi a condanne penali e reati) si applica anche ai gestori di motori di ricerca. Questi ultimi devono quindi operare un bilanciamento ancora più attento, verificando se l'inclusione di tali *link* sia "strettamente necessaria" per conciliare i diritti dell'interessato con la libertà di informazione.

In Italia, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito la necessità di un bilanciamento caso per caso.

Con la sentenza a Sezioni Unite n. 19681/2019, ha sottolineato l'urgenza di individuare criteri univoci per l'applicazione del

diritto all'oblio⁵. Più di recente, con l'ordinanza n. 34658/2022, la Cassazione ha compiuto un passo significativo, affermando che le autorità italiane possono ordinare una deindicizzazione globale (*global delisting*), estesa anche alle versioni extra-UE del motore di ricerca. Tale decisione deve basarsi su un bilanciamento condotto secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano, senza essere vincolata dalle normative di Paesi terzi (Iorio, 2020, p. 627; Morena, 2021, p. 123; Della Giustina; de Gioia Carabellese, 2021, p. 601; Morena, 2022, p. 715; Stella, 2022, p. 731).

Il Garante per la protezione dei dati personali applica costantemente questi principi nelle sue decisioni, facendo riferimento alle Linee Guida dell'EDPB (n. 5/2019). Dai provvedimenti più recenti emerge un orientamento consolidato:

- il Garante tende a respingere le istanze di deindicizzazione quando la vicenda giudiziaria è ancora in corso, i reati contestati sono gravi (es. riciclaggio, reati di stampo mafioso) e l'interessato riveste un ruolo pubblico o professionale che giustifica l'interesse della collettività a essere informata;
- viene invece accolta la richiesta quando i fatti sono molto risalenti nel tempo, di minima rilevanza, o quando la situazione processuale si è conclusa favorevolmente per l'interessato e la notizia non è stata aggiornata, creando così una “biografia telematica diversa da quella reale”;
- il Garante valuta attentamente se gli articoli online forniscono una “rappresentazione aderente alla realtà processuale”

⁵ Cass., SS.UU., 22 luglio 2019, n. 19681, con nota di Poletti; Casarosa (2019, p. 717 ss.) ove le sezioni unite confermano l'orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento del diritto all'oblio, come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679, qualora ricorrano determinate circostanze; Cass. 27 marzo 2020 n. 7559, con nota di Pardolesi; Scarpellino (2020, p. 439 ss.), ove le sezioni unite tornano a pronunciarsi sul difficile bilanciamento tra il diritto all'oblio ed il diritto alla conoscenza dell'informazione.

o se, al contrario, causano una distorsione dell'immagine dell'interessato.

In conclusione, il diritto all'oblio, e la sua principale attuazione tramite la deindicizzazione, si configura come un diritto dinamico, la cui applicazione è il risultato di un complesso e delicato processo di ponderazione. Non si tratta di un diritto incondizionato a far scomparire le informazioni, ma di una garanzia fondamentale per tutelare l'identità e la dignità della persona nell'ecosistema digitale, bilanciando la memoria collettiva con il diritto di ogni individuo a evolversi e a non essere per sempre prigioniero del proprio passato.

5 RILIEVI CRITICI

L'ordinanza in commento, ben scritta ed articolata secondo criteri normativi molto aderenti al dato formale che peraltro aveva già avuto modo di affermare sia la giurisprudenza di merito che di legittimità unitamente ad un'attenta dottrina curvata sulle medesime posizioni apre, ad avviso di chi scrive, un *vulnus* molto importante in termini di diritti fondamentali ed anche in relazione ai pubblici poteri.

Invero, definire il diritto all'oblio o alla deindicizzazione un diritto mobile ovvero un diritto che deve temperare secondo lo schema del *case by case* interessi contrapposti che vedono da un lato la riservatezza e dall'altro l'interesse pubblico alla conoscenza, *rectius* al permanere della conoscenza o conoscibilità che dir si voglia, trascura un dato significativo e cioè che, già strutturalmente, la rete non dimentica nulla di ciò che viene caricato ma per di più ancorare una cancellazione a profili di connesso interesse pubblico anche laddove un soggetto sia stato "riabilitato" da una pronuncia

di assoluzione o proscioglimento o archiviazione, azzerata di fatto il diritto a riappropriarsi della sua vita (Cassano, 1998, p. 90; Mezzanotte, 2009; Zanichelli, 2016, p. 19).

La cronaca, specie quella giudiziaria o scandalistica, ha dato buona prova di sé nel dimostrare come le persone possono essere distrutte per provvedimenti sbagliati o abnormi (si ricordi su tutti il caso di Enzo Tortora, passato come il peggiore delinquente sotto le luci dei *flash* e sui giornali di ogni tipo, per poi essere totalmente riconosciuto estraneo ai fatti); orbene, il ruolo pubblico di Tortora (ma se ne potrebbero citare tanti altri) nella chiave ricostruttiva della ordinanza in commento e alla luce delle posizioni analizzate innanzi, avrebbe sicuramente giustificato la permanenza sul *web* delle informazioni che lo riguardavano ma quanto è labile il confine tra notizia utile e pettegolezzo? Quanto è precario l'equilibrio tra dimenticare e ricordare il sensazionalismo? Il male fa sempre notizia e riempie gli organi di stampa ed il *web* in un rapporto che dovrebbe essere simmetrico rispetto all'azzeramento del male (ma tale non è) perchè mentre l'interesse pubblico alla notizia sensazionale viene sempre posto a presidio della collettività non altrettanto accade per la notizia che ripristina lo stato anteriore del fatto contestato, commesso e poi deciso in favore dell'interessato da un'autorità giudiziaria.

A mio avviso la riforma Cartabia (sicuramente criticabile per molti aspetti) aveva ed ha esattamente voluto codificare un principio di riequilibrio di un diritto vilipeso senza la possibilità di sindacato ulteriore e successivo ad una pronunzia assolutoria. Diversamente opinando si finirebbe per svuotare di sostanza un pubblico potere (la Magistratura) a vantaggio di un non meglio interesse pubblico al permanere di una "notizia" che tale non è più.

Il problema si pone in maniera ancora più critica laddove il sindacato sul se l'interesse del singolo meriti o meno maggiore

considerazione rispetto al pubblico, è demandato al motore di ricerca, cioè un soggetto privato che utilizza la notizia da volano per le inserzioni pubblicitarie che ne determinano i profitti a discapito del diritto fondamentale del singolo ad essere dimenticato in forza di una decisione di un' autorità pubblica. Una asimmetria giuridica prima che istituzionale non accettabile nel sistema delle fonti.

Ed allora *quid iuris*? La valutazione casistica sul bilanciamento degli interessi contrapposti, a parere di chi scrive, non convince e non è esatta. La giurisprudenza ha spesso avuto il merito di essere un fomante risolutivo in prospettive *de iure condendo* ma in questo caso, l'adesione incondizionata al dato letterale dell'art. 64-ter, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. che rimanda all'art. 17 del GDPR non può essere condiviso perchè quest'ultima norma prevede considerazioni *ex ante* e non *ex post* come nel caso di una pronuncia giudiziaria resa e definitiva.

D'altra parte sfugge comprendere quale possa essere il diritto a conoscere un fatto che è stato giudicato come non integrante fattispecie di reato. Non può non considerarsi l'elemento del diritto della persona che, pur essendo stato giudicato innocente, deve essere "riesaminato" dal tribunale dei *social network* secondo canoni di colpevolezza che ne legittimano la permanenza della notizia sul *web*. E tanto sempre a voler tacere che anche la eventuale deindicizzazione di per sè non ripristinerebbe il diritto fondamentale dell'individuo alla propria protezione del dato personale che comunque sarebbe conservato nel *deep web* di cui poco si discute e, nelle rare occasioni, anche in maniera superficiale.

Apertis verbis, il giurista non può non lanciare un grido d'allarme di fronte ad una giurisprudenza come quella in commento che, si ripete, essere pregevole per ricostruzione sistematica e chiarezza espositiva ma che è carente nello sforzo interpretativo

evolutivo e non orientato alla centralità della persona e della sua tutela individuale come volute dalla Carta Costituzionale.

Il diritto all'oblio per essere uno strumento efficace di ripristino della violazione del dato personale dell'individuo inteso in senso ampio come quell'insieme di elementi relazionali che lo pongono in un contesto sociale globale, non può essere considerato un diritto mobile (concetto che già stride col principio di certezza del diritto) perchè finirebbe per essere ostaggio di una arbitraria valutazione che sotto le mentite spoglie dell'interesse pubblico al permanere della conoscenza storica, persegue l'utilità pratica dei gestori del *web* all'uso del dato personale in funzione di spinta economica delle pagine consultate. A nessuno sfugge, infatti, che il parametro dell'interesse pubblico alla notizia è valutato dai motori di ricerca (a cui il pubblico potere ha lasciato la funzione di controllo di meritevolezza delle istanze di cancellazione) a colpi di "point e click", cioè in base a curiosità delle masse a conoscere le vite di determinate persone che ricoprono ruoli esposti in ambienti istituzionali, universitari, del cinema, dello spettacolo o più in generale della vita pubblica o a *contatto pubblico* (corsivo dell'A.).

La giurisprudenza straniera (sia consentito il rinvio a Maietta, 2025, p. 683 ss.) nel giudicare una controversia risarcitoria in materia di perdita di controllo del dato ha ben evidenziato, per la prima volta il concetto, ai fini risarcitori, della valutazione della utilità pratica avuta dell'impresa rispetto ad un dato trattato in violazione del GDPR. Questo precedente, seppur reso in un contesto risarcitorio, fa emergere per la prima volta un parametro di valutazione della condotta a fini risarcitori di tipo bilaterale ovvero non soltanto il danno ricevuto dalla vittima per la illecita condotta ma anche il valore economico dei dati per il titolare del trattamento (il motore di ricerca).

Se una simile prospettiva viene attenzionata dalla (al momento) isolata giurisprudenza tedesca, evidentemente è perchè

L'uso delle notizie, *ergo* dei dati contenuti in esse, è fonte di profitto per le piattaforme le quali hanno, pertanto, un interesse molto forte alla conservazione della notizia che attrae l'utente digitale onde poter usare quella pagina come veicolo di inserzioni e messaggi pubblicitari costosamente collocati in proporzione alle misurazioni di accesso mediante *click*. Ed allora come può tributarsi imparzialità di giudizio ad un motore di ricerca che è chiamato a valutare la fondatezza della richiesta di cancellazione dei dati da parte dell'interessato? Qual è la base trasparente di giudizio? A queste domande nessun interprete né legislatore ha ancora saputo dare risposta.

In conclusione, ad avviso di chi scrive, il diritto all'oblio o al *delisting* o alla cancellazione deve essere ripensato in una chiave protettiva della sfera privata del soggetto a prescindere dall'interesse pubblico della notizia che, a parere dello scrivente, nel *web* diventa becero pettegolezzo tendente all'*hate speech* laddove vi sia stata una pronuncia giurisdizionale o una rettifica o comunque una sanatoria dei fatti storici che hanno colpito un soggetto, senza alcun potere di sindacato da parte dei motori di ricerca a cui spetta unicamente il compito di eseguire ciò che il pubblico potere ha statuito.

Su tali basi, l'ordinanza in commento non merita condivisione laddove fornisce una lettura del diritto in parola definito "mobile" perchè questo comporta una deriva interpretativa che demolisce la certezza del diritto e la continua valutazione di circostanze già scrutinate e decise.

RIFERIMENTI

AGNINO, Francesco. Il diritto all'oblio e diritto all'informazione: quali condizioni per il dialogo? In: **Rivista Danno e Responsabilità**, Assago, Ed. Ipsoa, fascicolo 2, 2018.

BALDUCCI ROMANO, Fabio. La Corte di Giustizia ‘resetta’ il diritto all’oblio. In: **Federalismi.it: Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comunitario e Comparato**, Roma, Ed. Federalismi, fascicolo 3, 2020.

BIANCA, Mirzia Rosa. Memoria ed oblio: due reali antagonisti? In: **Medialaws. Rivista di Diritto dei Media**, Milano, Ed. MediaLaws, n. 2, p. 23–36, 2019.

BEVILACQUA, Giorgia. La dimensione territoriale dell’oblio in uno spazio globale e universal. In: **Federalismi.it: Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comunitario e Comparato**, Roma, Ed. Federalismi, fascicolo 23, 2019.

BONAVITA, Simone; PARDOLESI, Roberto. La Corte Edu contro il diritto all’oblio? (nota a C. eur. dir. umani 19 ottobre 2017, ricorso n. 71233/13, Fuchsmann c. Germania). In: **Rivista Danno e Responsabilità**, Assago, Ed. Ipsoa, fascicolo 2, 2018.

CASSANO, Giuseppe. Il diritto all’oblio esiste: è il diritto alla riservatezza. In: **Diritto di Famiglia e delle Persone**, Milano, Ed. Giuffrè, 1998.

D’ANTONIO, Virgilio. Oblio e cancellazione dei dati nel diritto europeo. In: SICA, Salvatore; D’ANTONIO, Virgilio; RICCIO, Giovanni Maria (a cura di). **La nuova disciplina europea della privacy**. Milano: Cedam, 2016.

DELLA GIUSTINA, Camilla; DE GIOIA CARABELLESE, Pierre. L’effettività del diritto alla protezione dei dati personali (diritto all’oblio) nel mondo digitale. In: **Diritti di Internet**, Pisa, Ed. Pacini, 2021.

DE MARTINIS, Paolo. Oblio, internet e tutele: l’inibitoria. In:

Quaderni de Il foro napoletano. Napoli: ESI, 2024. *Collezione Quaderni, 50.*

DI CIOMMO, Francesco. Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio. In: CUFFARO, Vincenzo; D'ORAZIO, Roberto; RICCIUTO, Vincenzo (a cura di). **I dati personali nel diritto europeo: il regolamento generale 2016/479 (e le direttive sul trattamento dei dati in ambito penalistico).** Torino: Giappichelli, 2019a. p. 351-393.

DI CIOMMO, Francesco. Il diritto all'oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali. **Il Foro Italiano**, Milão, Ed. Il Foro Italiano, p. 306 ss., 2017.

DI CIOMMO, Francesco. Le sezioni unite chiamate a fare chiarezza su quando il diritto di cronaca prevale sul diritto all'oblio: Corte di Cassazione; sezione III civile: ordinanza 5 novembre 2018, n. 28048. In: **Diritti di Internet**, Pisa, Ed. Pacini, p. 95-103, 2019b.

DI CIOMMO, Francesco. Quello che il diritto non dice: internet e oblio. In: **Rivista Danno e Responsabilità**, Assago, Ed. Ipsoa, p. 1101 ss., 2014.

IANNOTTI DALLA VALLE, Aldo. Il diritto all'oblio "preso meno sul serio" alla luce della sentenza Google/CNIL della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In: **Rivista AIC**, Roma, Ed. Associazione Italiana dei Costituzionalisti, p. 495-530, 2020.

IORIO, Carmen. Diritto all'oblio e deindicizzazione: fondamenti giuridici e risarcibilità del danno, Corte d'appello di Milano; sezione II civile; 15 maggio 2020, n. 1106 627. In: **Diritti di Internet**, Pisa, Ed. Pacini, 2020.

LENER, Sofia Maria. Il bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca e la scansione per Fallgruppen. In: **Jus Civile**, Torino, Ed. Giappichelli, p. 172-187, 2021.

MAIETTA, Angelo. Il danno da perdita di controllo del dato personale: una nuova frontiera della protezione dei dati personali, Tribunale di Lipsia; sezione civile; sentenza 29 Luglio 2025. In: **Diritti di Internet**, Pisa, Ed. Pacini, 2025.

MAIETTA, Angelo. Legalità e diritto all'oblio: l'equilibrio instabile dei "nuovi" diritti. In: ACOCELLA, Giuseppe (a cura di). **Materiali per una cultura della legalità**. Torino: Giappichelli, 2023.

MAIETTA, Angelo. The right to be forgotten. In: **Rechtd. Revista de Estudos Constitucionais, Hermeneutica e Teoria do Direito**, São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, v.12, n. 2, p. 207-226, 2020.

MARTINELLI, Silvia. Diritto all'oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in Internet e le problematiche poste dalla de-indicizzazione. In: **Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica**, Milano, Ed. Giuffrè, 2017.

MEZZANOTTE, Massimiliano. **Il diritto all'oblio**: contributo allo studio della privacy storica. Napoli: ESI, 2009.

MINIUSSI, Davide. Il "diritto all'oblio": i paradossi del caso Google Spain. In: **Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario**, Milano, Ed. Giuffrè, n. 1, p. 209-234, 2015.

MORENA, Antonfabio. Diritto all'oblio e cancellazione dei dati: i limiti del diritto di deindicizzazione. In: **Diritti di Internet**, Pisa, Ed. Pacini, 2022.

MORENA, Antonfabio. La deindicizzazione: il bilanciamento tra il diritto all'oblio e il diritto di cronaca Tribunale di Milano; sezione I civile; sentenza 14 aprile 2020, n. 1416 123. In: **Diritti di Internet**, Pisa, Ed. Pacini, 2021.

PARDOLESI, Roberto; SCARPELLINO, Camilla. Sulle stratificazioni del diritto all'oblio: quando sì e come. In: **Diritti di Internet**, Pisa, Ed. Pacini, p. 439 ss., 2020.

PIZZETTI, Franco. **Il caso del diritto all'oblio**. Torino: Giappichelli, 2013.

PIZZETTI, Franco. La decisione della Corte di Giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni. In: **Federalismi. it: Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comunitario e Comparato**, Roma, Ed. Federalismi, 10-6-2014.

POLETTI, Dionara; CASAROSA, F. Il diritto all'oblio (anzi i diritti all'oblio) secondo le Sezioni Unite: Corte di Cassazione: sezioni Unite Civili: sentenza 22 luglio 2019, n. 19681. In: **Diritti di Internet**, Pisa, Ed. Pacini, p. 717-724, 2019.

SCARAVILLI, Antonia Maria; SCIARRINO, Vera. Identità, memoria, oblio: verso un diritto della convergenza. In: RIZZUTO, Francesca; VACCARO, Salvo (a cura di). **Il giornalismo nell'era della disinformazione**. Milano-Udine: Mimesis, 2023.

SORO, Antonello. Oblio, identità, memoria. In: **Diritti di Internet**, Pisa, Ed. Pacini, 1999.

STELLA, Marcello. Deindicizzazione: non è omessa la motivazione che rinvia agli url contenuti negli atti di parte. In: **Diritti di Internet**, Pisa, Ed. Pacini, 2022.

STRADELLA, Elettra. Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono sviluppare e, infine, cui prodest? In: **Rivista AIC**, Roma, Ed. Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2016.

VIGLIANISI FERRARO, Angelo. La sentenza Google Spain e il diritto all'oblio nello spazio giuridico europeo. **Contratto e Impresa/Europa**, Padova, Ed. Cedam, p. 44-74, 2015.

ZANICHELLI, Maria. Il diritto all'oblio tra privacy e identità digitale. In: **Informatica e Diritto**, Napoli, Ed. ESI, v. XXV, n. 1, p. 9-28, 2016.

Recebido em: 10-3-2026

Aprovado em: 16-4-2026